

00325-21



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE



Composta da

MARIA VESSICHELLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 766/2020

LUCA PISTORELLI

C.C. 13/10/2020

MARIA TERESA BELMONTE

- Relatore -

R.G.N. 14381/2020

RENATA SESSA

ANGELO CAPUTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 25/09/2018 della Corte di Cassazione di ROMA

udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE ;

lette/sentite le conclusioni del P.G. LUCIA ODELLO che ha concluso per la inammissibilità

uditi i difensori delle parti civili:

- L'avv. (omissis) per il Comune di Cremona si associa alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.
- L'avv. (omissis), per (omissis) nonché, in sostituzione dell'avv. (omissis), per soci delle cooperative (omissis) e (omissis), chiede l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.
- L'avv. (omissis) per soci (omissis) si riporta alla memoria già depositata e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.
- L'avv. (omissis) per soci (omissis) chiede l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.
- L'avv. (omissis), per (omissis) deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

Uditi i difensori del ricorrente, avv.ti (omissis) e (omissis)

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) con il ministero del proprio difensore di fiducia, nominato procuratore speciale, propone ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenza della I sezione penale della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del 20/06/2016 della Corte di Assise di Appello di Brescia: questa aveva assolto (omissis) dal reato di cui all'art. 257 del D. L.vo n. 152/2006, e, riqualificato il fatto-reato di disastro doloso, a lui ascritto e ritenuto in primo grado, in disastro innominato colposo di cui all'art. 449 cod. pen., lo aveva condannato, ritenuta l'equivalenza della ravvisata circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 3 cod. pen. con le circostanze attenuanti, alla pena di anni tre di reclusione, con le statuizioni accessorie di legge.

1.1. Il fatto è contestato a (omissis) nella qualità di preposto alla gestione della Raffineria di Cremona della (omissis) s.p.a. e della (omissis) s.p.a., ed ha riguardo all'avvelenamento delle acque della falda superficiale e intermedia, contaminate da idrocarburi e metalli pesanti anche nelle aree circostanti, poste al di fuori del perimetro della raffineria. Secondo la prospettazione accusatoria, il disastro sarebbe stato provocato da reiterate condotte di sversamento di sostanze inquinanti, dovuto a forme abituali di gestione illecita di rifiuti, ad incidenti, a perdite dai serbatoi e/o dalla rete di raccolta delle acque, fatti a fronte dei quali l'imputato non aveva adottato idonei interventi di messa in sicurezza, né aveva effettuato tempestive analisi geologiche, e, anzi, aveva dichiarato anche ai competenti organi della pubblica amministrazione l'insussistenza delle condizioni di fatto per procedere ai perdetti interventi, con conseguente grave e consapevole ritardo nell'adozione di soluzioni tecniche atte a limitare l'avvelenamento delle acque e l'inquinamento del suolo (In Cremona dal 2001 al 20 luglio 2007).

2. La difesa del ricorrente svolge un unico macro - motivo, suddiviso in più punti, con cui si sostiene che l'esito del giudizio sarebbe stato diverso se la Corte di Cassazione non si fosse ingannata su alcune circostanze di fatto che attengono a punti nevralgici dell'impianto motivazionale della decisione di condanna, ovvero alle cause dell'inquinamento, allo stato complessivo del sito sotto il profilo ambientale, alla sussistenza di un reale pericolo per la pubblica incolumità e alla consapevolezza, in capo al (omissis), fin dal 2001, di quale fosse la sorgente della contaminazione. Il ricorso prende, dunque, le mosse dalla denuncia di una pluralità (10) di errori che sarebbero contenuti nella sentenza impugnata, declinandoli analiticamente. In particolare, censura la sentenza impugnata che:

- 2.1. ha ritenuto assente, nel motivo di ricorso con cui si prospettava la inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone informate (omissis) , (invece utilizzate dalla Corte di appello), la dimostrazione della decisività delle stesse, poiché, al contrario, da pg. 102 del ricorso per cassazione del 31/10/2016, si era ben spiegato come la Corte di appello, proprio da quelle dichiarazioni, inutilizzabili, avesse preso le mosse per argomentare, nel corso dell'intera motivazione, circa la consapevolezza, in capo all'imputato, fin dal momento dell'autodenuncia, della necessità di procedere al risanamento delle fogne. D'altro canto, nella sentenza impugnata si afferma che il contenuto delle dichiarazioni in questione fosse confermativo di dati già

provenienti da altre fonti di prova (segnatamente dal Piano di caratterizzazione presentato dalla società ^(omissis) il 29/04/2001, e dalla perizia svolta nel giudizio), emergendo, invece, *per tabulas*, l'erroneità di siffatte circostanze.

- 2.2. ha ritenuto che la Corte di appello avesse utilizzato le dichiarazioni rese dai testi ^(omissis) e ^(omissis) nel corso del dibattimento, alla udienza del 20/01/2014, poiché, invece, il giudice di merito aveva fatto riferimento alle, non coincidenti, s.i.t. rese in fase di indagini preliminari, inutilizzabili perché mai acquisite. In particolare, si deduce che i predetti testi non avevano confermato in dibattimento la circostanza che il tema delle fogne fosse, prima dell'incidente sul pozzo n. 7, un tema critico, volontariamente sottovalutato dal ricorrente.

- 2.3. ha ritenuto inammissibile - perché non autosufficiente - il motivo di ricorso con il quale si censurava la decisione del giudice di merito di acquisizione della documentazione irrualmente prodotta dal Procuratore Generale di Brescia alla udienza del 29/04/2016, trattandosi di prove nuove nel giudizio abbreviato, dal momento che i verbali di udienza, che si assumono non allegati al ricorso, erano stati trasmessi alla Corte di Cassazione dal giudice *a quo*, unitamente all'impugnazione.

- 2.4. ha ritenuto inammissibile - perché non autosufficiente - il motivo di ricorso con il quale si censurava la decisione del giudice di merito di non acquisire la relazione tecnica ^(omissis) - ^(omissis) sullo stato delle acque di falda nelle aree interne ed esterne alla raffineria, successivamente alle azioni intraprese da ^(omissis) tra il 2013 e il 2015, dal momento che i verbali di udienza, che si assumono non allegati al ricorso, erano stati ^{trasmessi} alla Corte di Cassazione dal giudice *a quo*, unitamente all'impugnazione.

- 2.5. ha ritenuto già sussistenti, nel compendio probatorio, elementi di prova circa l'ammaloramento delle fogne al momento della richiesta del P.M. di integrazione probatoria, laddove, invece, la predetta acquisizione era avvenuta in violazione della disciplina codicistica di cui all'art. 441 cod. proc. pen., ammettendo, nel giudizio abbreviato, fonti di prova successive alle indagini. Assume, infatti, la difesa che gli elementi di prova citati nella sentenza della Corte di Cassazione fanno parte del compendio di cui il Pubblico Ministero ha chiesto e ottenuto l'acquisizione a rito abbreviato iniziato. Non si tratta di materiale probatorio preesistente all'instaurazione del giudizio, ma acquisito *ex novo*.

- 2.6. ha convalidato la decisione dei giudici di merito di diniego della acquisizione dell'elaborato del consulente della difesa, ^(omissis), avente a oggetto l'effettiva sussistenza di un nesso causale tra le anomalie del sistema fognario riscontrate in raffineria e i livelli di contaminazione nei terreni e nelle falde, sull'assunto che, nella sentenza d'appello, fossero presenti considerazioni sulla riconducibilità dell'inquinamento al sistema fognario di ^(omissis) "con le quali la difesa del ^(omissis) non si è mai confrontata". Tutto il capitolo 2 del primo motivo di ricorso aveva a oggetto, infatti, proprio le cause della contaminazione.

- 2.7. ha ricondotto la contaminazione all'inquinamento del sistema fognario della raffineria sulla base delle considerazioni tecniche dei periti ^(omissis) e ^(omissis), poiché, invece, essi non avevano mai identificato le fogne come la causa accertata dell'inquinamento, essendosi limitati

a includere il sistema fognario tra le svariate cause che, in astratto, in un sito simile, possono contribuire, per la presenza di perdite, alla contaminazione.

- 2.8. ha fondato la motivazione su una prova inutilizzabile, costituita dalle s.i.t. di (omissis) (omissis), mai acquisite, sostenendo la genericità del motivo per mancata indicazione specifica della incidenza delle s.i.t. sulla decisione finale, poi, però, fondando la propria decisione sul contenuto proprio di quelle dichiarazioni, laddove si sostiene che l'obbligo di ispezionare le fogne per verificare la loro tenuta nasceva quantomeno dal 2001, sia per quanto riferito nei Piani di caratterizzazione presentati dalla società a fine 2001, in cui si indicava il sistema fognario quale possibile causa delle perdite, sia per quanto riferito dal (omissis), nel medesimo senso.

- 2.9. ha fatto riferimento alla circostanza che nel Piano di caratterizzazione del 27 aprile 2011 si affermasse che la barriera naturale di contenimento della possibile migrazione dell'inquinamento verso le aree esterne della raffineria, c.d. "taglione", avesse una profondità di soli circa 9-10 metri rispetto al piano di campagna, non essendo ripotate nel predetto Piano le indicate misure, all'epoca non conosciute.

- 2.10. ha individuato criticità, elencate e analizzate specificamente in ricorso, nella consulenza del prof. (omissis), a causa delle quali la Corte di cassazione ha riconosciuto la esistenza di un pericolo per la pubblica incolumità, viceversa escluso dal predetto consulente. In sostanza, la Corte di Cassazione, replicando errori percettivi in cui erano già incorsi i giudici di merito ha escluso valenza decisiva di riferimento alla consulenza (omissis) optando per altra interpretazione dei fatti sulla base dei predetti errori percettivi, il principale dei quali riguarda i parametri utilizzati dal predetto esperto per verificare la sussistenza di un rischio di avvelenamento per la popolazione. Secondo i giudici, infatti, il consulente della difesa avrebbe fatto riferimento a parametri del tutto personali, laddove, invece, come emergente dalla stessa relazione, egli si era attenuto alle linee guida dell'OMS, affermando che i valori di riferimento per la valutazione di sussistenza del pericolo per la salute non sono i cc.dd. "limiti soglia" previsti dal D. Lgs. N. 152/2006, ma i valori ricavati applicando le linee guide dell'OMS alle quali, come detto, egli ha fatto riferimento. Tutte le condotte che in sentenza sono definite criticità costituiscono, invece, la conseguenza della corretta applicazione delle predette linee guida.

3. La seconda parte del ricorso è dedicata a sostenere la decisività degli errori commessi dalla Corte di Cassazione ai fini della decisione e del giudizio di colpevolezza, al quale non si sarebbe pervenuta, secondo l'ottica difensiva, se gli elementi di prova fossero stati percepiti correttamente.

3.1. Si sostiene, dunque, che nessuna fonte di conoscenza, neppure quella peritale, ha mai indicato le fogne come la principale causa di inquinamento, come si afferma invece in sentenza, non essendovi, peraltro, nel 2001 (epoca di presentazione del Piano) elementi conoscitivi tali da potere giustificare una tale affermazione. Da tanto deriva che l'attività riparatoria più urgente che si richiedeva, all'epoca, non era tanto l'approfondimento in ordine allo stato di conservazione dell'impianto fognario, quanto la perimetrazione della contaminazione per evitare l'ulteriore espansione, e, per questo, vennero realizzati piezometri al confine della raffineria e all'interno

dei limitrofi circoli canottieri. In tale contesto, l'utilizzazione di fonti di prova invece inutilizzabili (testi (omissis) e (omissis)) ha avuto effetti dirompenti sul convincimento del Giudice, dal momento che la Corte di Cassazione ha ritenuto che il tema dell'ammaloramento delle fogne fosse già presente nel materiale probatorio al momento in cui venne formulata la richiesta di integrazione probatoria da parte del P.M., che, invece, introduceva inammissibilmente, un tema nuovo che ha poi condizionato la decisione finale, fondata, tuttavia, su deduzioni del tutto personali dei predetti testimoni, sfornite di supporto tecnico. Ancor più erroneamente è stata convalidata la decisione di respingere la richiesta di parte di acquisizione della consulenza (omissis) - sotto tale profilo decisiva - in quanto affidata al rigore scientifico che avrebbe dimostrato la assenza di equivalenza tra ammaloramento e contaminazione. Del pari dirimente sarebbe stata la acquisizione della relazione tecnica (omissis) - (omissis) che avrebbe fornito un quadro aggiornato delle condizioni ambientali del sito, rappresentativo di una situazione incompatibile con un luogo in cui si sarebbe consumato un disastro ambientale. Si stigmatizza, quindi, l'errore di fatto in cui la Corte di Cassazione è incorsa nel ritenere assente dall'incarto processuale il verbale di udienza che rigettava la richiesta, invece, trasmessa alla Corte di Cassazione con il fascicolo di merito, e la decisività dello stesso al fine di acquisire la fotografia dello stato dei luoghi.

3.2. Gli errori percettivi in questione si sono riverberati anche sulla ricostruzione del pericolo per la pubblica incolumità, poiché il prof. (omissis), tossicologo, ha dimostrato come, in concreto, non sia mai stata superata la soglia prudenziale oltre la quale la scienza individua il pericolo per la salute.

3.3. Il maggiore effetto degli errori percettivi in cui è incorsa la Corte di Cassazione si è avuto con riguardo all'elemento soggettivo, poiché ci si è basati sull'erroneo convincimento, veicolato dai descritti errori percettivi, della consapevolezza, in capo al ricorrente, fin dal 2001, dello stato di ammaloramento delle fogne, e si è così ritenuto che egli abbia colpevolmente ritardato ogni intervento volto a mitigarne gli effetti, omettendo di ispezionare la rete fognaria della Raffineria, vetusta e ammalorata, di verificare la migrazione dell'inquinamento nelle aree esterne e, quindi, di mettere il sito in sicurezza, in via d'emergenza, costruendo una barriera idraulica adeguata alle condizioni del sito. Errore che avrebbe potuto essere evitato valutando le dichiarazioni dei testi (omissis) e (omissis) nel dibattito, anziché valorizzare quanto da loro riferito durante le indagini. Così come ha pesato un documento del luglio 2007 contenente una interlocuzione di (omissis) raffinazione con il Ministero dell'Ambiente, in cui si affermava che "tutta la raffineria è dotata di completa e efficiente rete fognaria", mai acquisito formalmente e che riguardava fatti estranei al giudizio.

4. In data 25 settembre 2020 hanno depositato una memoria le parti civili costituite, che enunciano quattro motivi:

4.1. Inammissibilità del ricorso, per essere stato proposto da soggetti non legittimati (per difetto della procura speciale alla proposizione); perché presentato da soggetto non legittimato (in mancanza di espressa delega nella procura speciale). Si sostiene che la procura speciale allegata al ricorso faccia esclusivo riferimento alla presentazione del ricorso e non anche alla sua

proposizione. Inoltre, mancherebbe la delega alla presentazione del ricorso in favore del terzo, facoltà che, tuttavia, essi non avevano in quanto meri difensori del ricorrente, non nominati procuratori speciali alla proposizione del ricorso.

4.2. Inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 625 bis cod. proc. pen, perché sarebbero stati riproposti, nella veste di errori di percezione, motivi di fatto che la sentenza di legittimità aveva dichiarato inammissibili per a-specificità o difetto di autosufficienza, o perché pedisse riproposizione di argomentazioni di fatto già proposte ed esaminate in sede di appello; nonché, per avere proposto censure riguardanti mere valutazioni, non rappresentative di alcuna erronea percezione degli elementi assunti in causa.

4.3. Violazione dell'art. 625 bis cod. proc. pen. per mancanza di decisività degli asseriti errori alla luce del complessivo impianto motivazionale e delle parti dello stesso non oggetto di ricorso straordinario.

4.4. Si sostiene, inoltre, l'infondatezza del ricorso che pone in discussione la causa dell'inquinamento, essendo pacificamente accertato nel processo che la condizione di ammaloramento del sistema fognario della Raffineria sia stata la causa dell'inquinamento interno della Raffineria poi propagatosi alle aree esterne.

5. In data 07 ottobre 2020 la Difesa del ricorrente ha depositato una memoria di replica a quella delle parti civili riportandosi integralmente al contenuto di un parere di esperto, con cui insiste per la regolarità della procura speciale conferita dal (omissis), ai fini della ammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso propone motivi inammissibili.

1. In via preliminare va deliberata l'eccezione processuale sollevata dalle parti civili.

1.1. La presentazione del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto presso la cancelleria della Corte di Cassazione deve essere effettuata dal condannato personalmente o dal difensore di fiducia munito di procura speciale, con la precisazione che, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso personale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018) Rv. 272010; Sez. 6, Ordinanza n. 22549 del 17/05/2018, Rv. 273063; conf. Sez. 5 , n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039).

1.2. A tali principi di diritto risulta conformato il ricorso in esame, proposto dai procuratori speciali nominati nell'atto allegato al ricorso, datato 13 maggio 2020, e depositato da un loro delegato.

1.3. Osserva, infatti, il Collegio che, dalla procura speciale allegata al ricorso, emerge la chiara volontà del (omissis) di proporre l'impugnativa straordinaria, espressamente menzionata, e di conferire la procura speciale ai due difensori in quella stessa sede nominati, i quali hanno entrambi sottoscritto il ricorso da loro stessi proposto. Deve, infatti, ritenersi che la necessità di una procura specificamente conferita ai fini del ricorso straordinario possa considerarsi integrata,

independente dal tenore formale dell'atto, in ogni caso in cui sia possibile desumere, sul piano sostanziale, l' implicito conferimento del mandato a promuovere il procedimento di gravame, nel senso che, sulla base dell'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, emerge con chiarezza la volontà di attribuire anche un siffatto potere. (Sulla volontà implicita della procura speciale tra le altre, Sez. 4, n. 35566 del 16/04/2003, Rv. 226031; Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Rv. 229179; Sez. 3, n. 37220 del 16/05/2013, Rv. 256972).

1.4. Conseguenza alla ravvisata sussistenza della procura speciale alla proposizione del ricorso straordinario la infondatezza anche della doglianza riguardante la irrituale presentazione del ricorso da parte di soggetto non legittimato, dal momento che, invece, esso è stato presentato da un avvocato delegato espressamente all'attività dai due procuratori speciali, alla stregua del disposto dell'art.582, comma 1, cod. proc. pen., che consente che l'atto di impugnazione sia presentato, oltre che personalmente, anche per il tramite di un incaricato, la cui qualità risulti, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, da esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione ovvero da inequivoca attestazione con la quale il Pubblico Ufficiale a cui l'impugnazione viene presentata dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare. (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 Cc. (dep. 27/07/2015) Rv. 264050).

2. Venendo al merito del ricorso, è opportuno, preliminarmente, delimitare il perimetro cognitivo della Corte adita, correlata all'esatta nozione dell'errore di fatto utilmente deducibile con il rimedio straordinario azionato.

2.1. Le Sezioni Unite sono più volte intervenute sul tema, e hanno chiarito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. La Corte ha ulteriormente precisato che:

1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (in tal senso Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686);

2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (in tema di errore di diritto, da ultimo Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 27306; n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193);

2.2. Restano esclusi dall'ambito d'operatività dell'istituto:

a) i vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258);

b) l'errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161);

c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettiva immediata rilevanza, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Bani, Rv. 229099).

d) quanto all'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile l'errore percettivo, è necessario che la pretermissione sia l'effetto "di una vera e propria svista materiale, ossia di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovvero che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo.

2.3. Nel prendere in considerazione i criteri di selezione dell'errore emendabile ex art. 625 bis cod.proc.pen., deve darsi rilievo anche al disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen., secondo cui "*nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione*", sicché non è consentito supporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza non sia stato considerato piuttosto che implicitamente disatteso perché ritenuto non rilevante.

3. Dunque, in sintesi, il rimedio delineato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. ha carattere di "*straordinarietà*" ed è strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori "*percettivi*", ed essenziali, in ordine ai presupposti sui quali è fondata la decisione di legittimità, mentre è escluso che esso possa, anche se sfruttando la "chiave" di effettivi errori che non siano di per sé determinanti, introdurre, in modo palesemente surrettizio e strumentalmente dilatorio, una sorta di pieno quarto grado del giudizio e secondo grado di legittimità (Sez. 6, Ord. n. 36066 del 28/06/2018 Rv. 273779).

3.1. Queste connotazioni intrinseche del rimedio qui attivato richiedono che l'atto vada interpretato per verificare che si tratti effettivamente di una impugnazione mirata alla data tipologia di errori e non, invece, di un ricorso "pieno" contro la "prima" decisione di cassazione.

3.2. Ebbene, nel caso di specie, ci si trova in presenza di un ricorso che articola ben 10 errori di fatto, e ciò in relazione a una sentenza per nulla sbrigativa - tale da incorrere in una così clamorosa pluralità di errori percettivi - che non ha dimenticato in alcuna parte di fornire le proprie argomentazioni a supporto delle decisioni rassegnate; anzi si è al cospetto di una motivazione ampia, puntuale, esaustiva nell'esame delle questioni, ricca di richiami agli argomenti spesi dai giudici di merito e con pertinenti citazioni in diritto.

3.3. In effetti, la lettura del ricorso con siffatte connotazioni porta, nell'immediatezza, a dubitare che ci si trovi nell'ambito dei referenti strutturali dell'istituto previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., mirato a dedurre, si ripete, solo degli specifici errori percettivi che siano effettivamente incidenti sulla decisione di legittimità, mentre ci si rende conto, man mano che si prende conto dei motivi di ricorso, di essere davanti ad una serie di argomentazioni che intendono sostanzialmente ridiscutere il merito della sentenza. L'impugnazione straordinaria in scrutinio si caratterizza per una tecnica espositiva che, lungi dal focalizzare lo specifico oggetto dei molteplici errori di fatto denunciati, tende alla dimostrazione delle asserite, genetiche deficienze della sentenza di merito, attraendo nella sfera del rimedio, in maniera reiterativa, doglianze già più volte proposte e disattese e rilievi di merito, di fatto postulando un'interpretazione dell'istituto come strumento di indefinita rielaborazione degli esiti decisorii, in chiaro contrasto con le sue connotazioni tipiche. Già solo per questo, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile, poiché una tale prospettiva pretende di spostare l'asse della cognizione della Corte di Legittimità, non più chiamata alla rimozione di errori percettivi di immediata evidenza incidenti sul percorso decisionale ma a rivisitare integralmente la regiudicanda nell'ottica della rimozione del giudicato al fine di garantire asserite esigenze di giustizia sostanziale. Deve aggiungersi che i plurimi profili di doglianza formulati dalla difesa del ricorrente si sostanziano in una costante e sistematica sovrapposizione fra l'oggetto del ricorso straordinario e quello del ricorso ordinario, con conseguente difficoltà di delimitazione delle questioni controverse utilmente scrutinabili, in violazione dei principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità circa la necessità di una puntuale osservanza dell'art. 581 lett. c), cod., proc. pen., che postula l'enunciazione dei motivi "con indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta".

3.4. L'esito della presente deliberazione è che si tratta di un nuovo ricorso "ordinario", anche ampiamente caratterizzato da deduzioni di mero fatto, prefiguranti una non consentita rivalutazione delle fonti di prova (documentali e dichiarative), che di per sé non rientrerebbero neanche nei motivi ammessi dall'art. 606 cod. proc. pen. per il "primo" ricorso, i quali, infatti, sono stati dichiarati inammissibili dalla Prima Sezione (Sez. 6, *Ordinanza n. 36066 del 28/06/2018, Rv. 273779*).

4. Di seguito, una sintetica disamina dei punti del ricorso che intendono denunciare errori percettivi, nell'ambito dei quali, tuttavia, non si osserva la presenza di deduzioni che possano ricadere nel concetto di errore denunciabile ex art. 625 bis cod. proc. pen.

- Punti 1.1.- 1.2.-1.8: La denuncia degli errori attinenti alla utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali -laddove è stata ritenuta la genericità del motivo (punto 1.1. relativo alle testimonianze di (omissis) e (omissis)), o la loro non decisività (punto 1.8.), oppure perché si è escluso che esse siano state effettivamente utilizzate dal decidente di merito (punto 1.2. relativo alle dichiarazioni di (omissis) e (omissis) sentiti in altro procedimento, per le quali i difensori del ricorrente avevano negato il consenso all'acquisizione dei relativi verbali) -lungi dal delineare l' errore percettivo di un fatto da parte del Giudice di legittimità si risolve nella rilevazione di un errore valutativo delle fonti di prova, per essere stata affermata la non decisività delle testimonianze inutilizzabili, invece utilizzate dalla Corte di appello (punto 1.1.), ovvero di un errore di giudizio nella dedotta ipotesi di validazione di una decisione fondata su fonti di prova inutilizzabili (punto 1.2.). (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, Rv. 27306, nonché Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 in fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali).

- Punti 1.3. - 1.4. La valutazione con la quale è stata decretata la mancanza del requisito dell'autosufficienza del ricorso per omessa allegazione dei verbali dell'udienza preliminare è corretta, e non colgono nel segno i relativi punti di denuncia (2.3. e 2.4. del ritenuto in fatto), che finiscono per declinare (non un errore di fatto, ma) un errore di diritto, tuttavia, insussistente, dal momento che la sentenza impugnata si è determinata coerentemente con il principio di diritto che ritiene inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 Rv. 256723, in fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'esistenza di due verbali relativi alla medesima udienza con indicazioni tra loro incompatibili, non ne aveva allegato copia; cfr. anche Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145).

- Punti 1.5. e 1.6. I temi dell'erronea determinazione della Corte di cassazione in ordine alla acquisizione, nel corso del giudizio abbreviato, in violazione dell'art. 441 cod. proc. pen., di elementi di prova nuovi richiesti in data 12/12/2013, dal Procuratore Generale, aventi a oggetto le fonti della contaminazione delle fogne (documenti sulla rete fognaria (omissis) e numerosi verbali di s.i.t.), e, all'inverso, del diniego di acquisizione della relazione del consulente tecnico (omissis) (ordinanza 5.5.2014), avente a oggetto l'effettiva sussistenza di un nesso causale tra lo stato di ammaloramento del sistema fognario della raffineria e la contaminazione riscontrata nei terreni e nelle falde limitrofe, quale prova contraria rispetto alla ponderosa documentazione depositata dal P.M. nel dicembre 2013 - oltre ad essere stati ampiamente trattati nella sentenza gravata (pg. 30 ss., in cui si è anche stigmatizzata la genericità dei corrispondenti motivi del

ricorso ordinario per cassazione, per la mancanza di un confronto reale con le altre, plurime, fonti di prova) e già valutati nelle sedi di merito (pg. 166 sentenza Corte di appello, con valutazione che la Corte di cassazione ha ritenuto immune a vizi logici) - si risolvono nella prospettazione di errori di giudizio circa la sussistenza delle violazioni di legge dedotte, non ravvisate dalla sentenza gravata, che ha escluso la novità del tema di prova introdotto dall'Accusa, e negato valenza decisiva alla consulenza di parte della Difesa. La difesa investe con le proprie censure non una svista o un errore percettivo nella lettura degli atti del giudizio ma assume dichiaratamente un errore di interpretazione, vizio all'evidenza esulante dal perimetro di sindacabilità del rimedio straordinario e, comunque, privo del carattere della decisività.

- Punto 1.7.: Meramente contestativo il motivo con il quale si censura la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione in ordine alla cause dell'inquinamento, ancorate all'ammaloramento delle fogne, alla luce di plurime fonti di prova, specificamente citate in sentenza. La Difesa si duole, infatti, che la Corte di cassazione abbia fondato detta affermazione per una errata interpretazione del contenuto delle dichiarazioni dei periti del Tribunale, ^(omissis) e ^(omissis) che, escussi alla udienza del 22/10/2013, in realtà avrebbero indicato nell'ammaloramento della rete fognaria di ^(omissis) una delle possibili cause - non la principale - dell'inquinamento circostanze. Così procedendo, tuttavia, si finisce per contestare il percorso argomentativo del Giudice di legittimità (e prima dei giudici di merito) che sarebbe incorso in una sorta di travisamento della prova, tuttavia, non deducibile in questa sede in quanto integrante, semmai, un mero errore di valutazione.

- Punto 1.9.: Anche il tema dell'omesso o ritardato controllo circa la possibile causa della migrazione dell'inquinamento verso le aree esterne alla raffineria - in ordine al quale la Difesa lamenta l'errore commesso nel ritenere che già nel Piano di caratterizzazione del Deposito ^(omissis) inviato nell'aprile 2001 fossero riportate le misure del 'argine maestro del fiume Po ("taglione"), avente una profondità di 9-10 mt, inidonea a contenere la contaminazione - si riduce alla prospettazione di un errore di valutazione delle fonti di prova. Tuttavia, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa (Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, Rv. 273060). Peraltro, il motivo è afflitto da una evidente genericità limitandosi a negare che nel documento in questione fosse già presente, all'epoca in cui fu inviato agli Enti competenti, nel 2001, la misura del c.d. taglione, ma nulla riferendo in ordine al momento in cui tale dato sarebbe poi emerso con chiarezza, rilevante ai fini della decisività, piuttosto non confrontandosi con la ben più articolata motivazione di cui si legge a pg. 38 e ss. della sentenza impugnata, nella quale sono contenuti ampi richiami alla scansione temporale, successiva al 2001, con la quale sarebbe progressivamente, ma chiaramente, emersa la necessità di interventi urgenti - non attuati dal ricorrente - in presenza di una situazione emergenziale appalesatasi, se non dal 2001, certamente almeno dal 2003.

- Punto 1.10.: Le doglianze involgono con tutta evidenza i poteri valutativi della Corte giacché il ricorrente reitera i rilievi, già disattesi, in relazione all'errore di valutazione nel quale

sarebbe incorsa la Corte di cassazione nel criticare – peraltro con ampia argomentazione - i postulati e le conclusioni del consulente di parte, prof. (omissis), circa i valori soglia a cui ancorare il giudizio in ordine al livello di inquinamento raggiunto. La sentenza impugnata ha dato pienamente conto delle ragioni della propria decisione, peraltro apprezzando la compiuta e adeguata analisi operata dai giudici della Corte di appello di Milano, che già avevano rimarcato le criticità ravvisate nella consulenza in questione. Si tratta, in realtà, della deduzione finalizzata a veicolare una diversa interpretazione delle risultanze dell'indagine tecnica sul presupposto della indimostrata primazia culturale del proprio ausiliario, che è stata già ritenuta inammissibilmente proposta nel ricorso per cassazione ordinario e che qui, altrettanto inammissibilmente, viene riformulata. Ancora una volta non si tratta di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, non configurabile allorché siano ipotizzabili più possibili percorsi decisorii, taluno dei quali connotato da errori di valutazione giuridica (Sez. 1 n. 50489 del 17/10/2019, Rv. 277453).

5. La non ravvisata sussistenza di errori percettivi, rende superflua la valutazione della decisività degli stessi, poiché le conclusioni a cui giunge la Difesa ricorrente presuppongono, come si è detto, un approccio valutativo e critico del materiale probatorio.

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

7. Il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili nel presente giudizio. La liquidazione di cui al dispositivo segue le previsioni legali (art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018) in ordine alla presentazione di ricorsi cumulativi, con individuazione di un aumento percentuale (20%) sull'importo (euro 2.000) individuato per il primo assistito, dandosi atto che l'avv. (omissis) ha depositato la memoria per le sole parti civili (omissis)

(omissis) (pg. 2 della memoria).


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili liquidate in euro 2000 per quella difesa dall'avv. (omissis); in euro 7600 per quelle difese dall'avv. (omissis); in euro 4800 per quelle difese dall'avv. (omissis); in euro 3200 per quelli difesi dall'avv. (omissis) in euro 2000 per quella difesa dall'avv. (omissis); in euro 2000 per quella difesa dall'avv. (omissis) .

Così deciso in Roma, 13 Ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte



Il Presidente

Maria Vessicelli

